

Fondo nuove competenze (FNC), di cui al decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.

A CHI SI RIVOLGE

Possono presentare istanza per l’accesso al Fondo tutti i **datori di lavoro privati** che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato **entro il 30 giugno 2021** un accordo collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro:

- per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa;
- per incrementare l’occupabilità del lavoratore;
- per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

L’istanza di contributo può essere presentata dalla singola azienda o in maniera cumulativa nel caso di gruppi societari.

I **destinatari degli interventi formativi** sono:

- i lavoratori dipendenti
- i lavoratori in somministrazione

per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

VANTAGGI

Il Fondo Nuove Competenze è una delle misure introdotte dal Ministero del Lavoro e gestita da ANPAL per garantire i livelli occupazionali e supportare le aziende attraverso la formazione del proprio personale.

Il funzionamento è il seguente: le aziende, a seguito di un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario lavorativo, possono ridefinire l’orario lavorativo destinando le ore in eccesso alla formazione dei propri dipendenti al fine di migliorarne le competenze o favorire una riqualificazione professionale.

Il Fondo si fa carico del costo del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e senza costi per l’azienda.

Il Fondo **rimborsa il costo**, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, **delle ore di lavoro** in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Non rientrano tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive e il TFR.

Possono aderire al Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato, gli unici limiti sono legati al monte ore complessivo di formazione per ciascun dipendente, pari a 250 ore, e i tempi in cui tale formazione deve essere erogata, 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL, estesi a 120 giorni in caso di ricorso ai Fondi interprofessionali.

Le aziende possono inoltrare l’istanza di contributo all’ANPAL dopo aver stipulato l’accordo. La valutazione delle domande avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione.

SOGGETTI AMMESSI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE:

La formazione può essere erogata da:

- Tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale;
- università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l’istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione;
- direttamente dal beneficiario del finanziamento, qualora sia previsto dall’accordo collettivo e a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari tecnici, fisici e professionali.

ACCORDO DI RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO

Per il riconoscimento dei contributi finanziari del FNC, i datori di lavoro privati devono stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Gli accordi collettivi aziendali possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro che però devono contenere le seguenti informazioni:

- devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
- il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore, pari a 250;
- devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.

Gli accordi possono inoltre prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative

RISORSE FINANZIARE

Per il biennio 2020-2021 sono stati stanziati 730 milioni di Euro, così ripartiti:

- 230 milioni a valere sul PON SPAO;
- 500 milioni a valere sulle risorse previste dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia": 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Al momento le risorse risultano terminate ma il fondo sta per essere rifinanziato dal Programma React Eu.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dopo un'approfondita istruttoria, il **rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL**; la sua effettiva **erogazione invece avviene ad opera dell'INPS** con bonifico sull'IBAN indicato dall'azienda stessa. Questa erogazione avviene in due momenti diversi:

- un **anticipo** viene erogato all'accettazione della domanda per un contributo pari al **70% del totale concesso**;
- il **saldo** va richiesto quando le attività formative sono state completate, tramite il relativo *modello di richiesta saldo*.

Quest'ultimo modello va compilato e presentato al massimo **entro 20 giorni di calendario dalla conclusione della formazione**. Oltre alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- le **attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite** dai singoli lavoratori;
- l'**elenco dei lavoratori coinvolti**, indicando per ognuno di essi il livello contrattuale e il numero di ore dell'orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze;
- le **informazioni sui lavoratori** partecipanti necessarie (ad esempio il codice fiscale, Codice ISTAT della residenza, Codice ISTAT del domicilio, ecc.).